

ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA - FIRENZE

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
per le Province di Firenze, Pistoia e Prato

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELLA
SEDE **DELL'ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA**
PLAZZO CASTELLANI – Piazza de' Giudici – Firenze

COORDINAMENTO DEL PROGETTO	SERTEC S.a.s. – Firenze
ALTA SORVEGLIANZA	Arch. Paolo Mazzoni S.B.A.P. Firenze
PROGETTO STRUTTURALE	Ing. Leonardo Paolini – Firenze
PROGETTO ARCHITETTONICO	Arch. Claudia Messina - Firenze
PROGETTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	Ing. Giuliano Galzigni - Firenze
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	Ing. Giancarlo Martarelli - Firenze
CONSULENTE DEL R.U.P.	Arch. Teresa Saviori – I.M.S.S. Firenze
COORD. PER LA SICUREZZA	Arch. Lorenzo Leoncini - Firenze

CP 01 File: Cap Spec ESEC.doc	CAPITOLATO SPECIALE GENERALE
---	---

PROGETTO ESECUTIVO	
AGGIORNAMENTO n° 0 Firenze Settembre 2002	SERIE GENERALE

INDICE

CAPO 1°	<i>DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO</i>	4
ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO E QUALIFICAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	6
ART. 3	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL CANTIERE	6
ART. 4	FORMA DELL'APPALTO	8
ART. 5	DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI OGGETTO DELL'APPALTO	8
ART. 6	FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	8
ART. 7	MATERIALI E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO DI APPALTO.....	9
CAPO 2°	<i>OSSERVANZA DI NORME E PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE</i>	10
ART.8.	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI SPECIFICHE NORME	10
ART. 9.	CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART. 13	INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	13
ART. 14	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	13
ART. 15	PIANI DI COSTRUZIONE E MONTAGGIO	13
CAPO 3°	<i>TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI</i>	14
ART. 16	CONSEGNA DEI LAVORI E RELATIVI ADEMPIMENTI.....	14
ART.17	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	15
ART.18	PENALI.....	15
CAPO 4°	<i>PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI</i>	16
ART. 19	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	16
ART. 20	PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI	16
ART. 21	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO	17
CAPO 5°	<i>SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI</i>	17
ART. 22	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	17
ART. 23	SOSPENSIONE ILLEGITTIMA	19
ART. 24	PROROGHE	19
CAPO 6°	<i>ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE</i>	19
ART. 25	SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE	19
ART. 26	OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	21
ART. 27	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA.....	21
ART. 28	SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	22
CAPO 7°	<i>CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI</i>	22
ART. 29	NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	22
29.1	Scavi in genere.....	22
29.2	Riempimento con misto granulare.....	23
29.3	Murature in genere.....	23
29.4	Murature in pietra da taglio.....	24
29.5	Calcestruzzi	24
29.6	Conglomerato cementizio armato.....	24
29.7	Solai.....	24
29.8	Controsoffitti.....	25

29.9	Vespai.....	25
29.10	Pavimenti.....	25
29.11	Rivestimenti di pareti.....	25
29.12	Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.....	25
29.13	Intonaci.....	25
29.14	Tinteggiature, coloriture e verniciature.....	26
29.15	Infissi di legno.....	26
29.16	Lavori di metallo.....	27
29.17	Tubi pluviali.....	27
29.20	Impianti ascensori e montacarichi.....	27
29.21	Opere di assistenza agli impianti.....	27
29.22	Manodopera.....	27
29.23	Noleggi.....	28
29.24	Trasporti.....	28
ART. 30	ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	29
ART. 31	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE OPERE IN ECONOMIA – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – NUOVI PREZZI	29
CAPO 8°	<i>LIQUIDAZIONE DEI LAVORI</i>	30
ART. 32	PAGAMENTI IN ACCONTO	30
ART. 33	RITENUTE SUI PAGAMENTI.....	30
ART. 34	TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO.....	31
ART. 35	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	31
CAPO 9°	<i>CONTROLLI</i>	31
ART. 36	PROVE, VERIFICHE, COLLAUDI IN CORSO D'OPERA	31
ART. 37	MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO	32
CAPO 10°	<i>MODALITA' E TERMINI DEL COLLAUDO</i>	32
ART. 38	VISITA DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.....	32
ART. 39	COLLAUDO	32
CAPO 11°	<i>CONTROVERSIE E MODALITA' DI SOLUZIONE</i>	33
ART. 40	FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	33
ART. 41	DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI.....	33
ART. 42	TEMPO DEL GIUDIZIO	33
ART. 43	CONTROVERSIE	34
ART. 44	PROPRIETA' DEI RINVENIMENTI	34
ART. 45	ELENCHI DEI PREZZI UNITARI	34

CAPITOLATO SPECIALE GENERALE

CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per l'esecuzione degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE NELLA SEDE DELL'ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA" - Firenze, così come illustrati e descritti negli elaborati di progetto esecutivo, che consistono in:

- CP 01 CAPITOLATO SPECIALE GENERALE
- CP 02 CRONOPROGRAMMA per l'esecuzione delle opere di PROGETTO

Progetto Architettonico:

- A/O RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE
- A/1 RILIEVO: PIANTA PIANO SCANTINATO
- A/2 RILIEVO: PIANTA PIANO TERRENO
- A/3 RILIEVO: PIANTA PIANO AMMEZZATO
- A/4 RILIEVO: PIANTA PIANO PRIMO
- A/5 SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO SCANTINATO
- A/6 SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO TERRENO
- A/7 SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO AMMEZZATO
- A/8 SOVRAPPOSTO: PIANTA PIANO PRIMO
- A/9 MODIFICATO: PIANTA PIANO SCANTINATO
- A/10 MODIFICATO: PIANTA PIANO TERRENO
- A/11 MODIFICATO: PIANTA PIANO AMMEZZATO
- A/12 MODIFICATO: PIANTA PIANO PRIMO
- A/13 SEZIONE AA: RILIEVO, SOVRAPPOSTO E MODIFICATO
- A/14 SEZIONE BB: RILIEVO, SOVRAPPOSTO E MODIFICATO
- A/15 PROSPETTO PRINCIPALE: RILIEVO, SOVRAPPOSTO E MODIFICATO
- A/16 PROSPETTO LUNGARNO: RILIEVO, SOVRAPPOSTO E MODIFICATO
- A/17 PARTICOLARE SCALA LUNGARNO
- A/18 PARTICOLARI SCALA LUNGARNO
- A/19 PARTICOLARI SOPPALCO E SCALA ACCESSO
- A/20 PARTICOLARI SCALA INTERNA
- A/21 PARETE METALLICA PER DEPOSITO
- A/22 ABACO INFISSI PIANO SCANTINATO
- A/23 ABACO INFISSI PIANO TERRA
- A/24 ABACO INFISSI PIANO AMMEZZATO
- A/25 ABACO INFISSI PIANI PRIMO SECONDO TERZO
- A/26 ARREDO IMPIANTISTICO PER SALE CONGRESSI
- A/27 ABACO PAVIMENTAZIONI
- A/28 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- A/29 DISCIPLINARE TECNICO GENERALE per le opere ARCHITETTONICHE e STRUTTURALI

Progetto Strutturale:

- ST/0 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
- ST/1 INTERVENTI PIANO SCANTINATO
- ST/2 INTERVENTI PIANO TERRENO
- ST/3 INTERVENTI PIANO AMMEZZATO
- ST/4 INTERVENTI PIANO PRIMO

ST/5	PARTICOLARI GENERALI
ST/6	SMONTAGGIO MURATURE PIANO SCANTINATO
ST/7	SMONTAGGIO MURATURE PIANO SCANTINATO
ST/8	NUOVE APERTURE ED ABBASSAMENTO SOLAIO
ST/9	PARETE VETRATA E PIASTRA P.T.
ST/10	SOPPALCO VANI NORD
ST/11	SCALA E TUNNEL "VELITI"
ST/12	DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE (Vedi A29)
ST/13	COMPUTO METRICO

Progetto Impianti Meccanici:

IM REL	RELAZIONE TECNICA
IM/01	PIANO SCANTINATO (Climatizzazione)
IM/02	PIANO TERRA (Climatizzazione)
IM/03	PIANO AMMEZZATO (Climatizzazione)
IM/04	SCHEMA DI REGOLAZIONE E TRATTAMENTO ARIA
IM/05	SCHEMA ALTIMETRICO E PARTICOLARE CDZ
IM/06	SCHEMA CENTRALE TECNOLOGICA
IM/07	IMPIANTO ANTINCENDIO ED IDRICO SANITARIO
IM/08	SCHEMA DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO E ACQUA SANITARIA
IM/09	DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE
IM/10	COMPUTO METRICO

Progetto Impianti Elettrici e Trasmissione dati:

EL STA-REL	RELAZIONE TECNICA
EL STA 01	PIANO SCANTINATO (Punti Luce e Comandi)
EL STA 02	PIANO TERRA (Punti Luce e Comandi)
EL STA 03	PIANO AMMEZZATO (Punti Luce e Comandi)
EL STA 04	PIANO SCANTINATO (Dotazioni FM/Tel/TD prese FM: allacciamenti)
EL STA 05	PIANO TERRA (Dotazioni FM/Tel/TD prese FM: allacciamenti)
EL STA 06	PIANO AMMEZZATO (Dotazioni FM/Tel/TD prese FM: allacciamenti)
EL STA 07	PIANO SCANTINATO (Rilevatori fumo/Antintrusione/telecamere)
EL STA 08	PIANO TERRA (Rilevatori fumo/Antintrusione/telecamere)
EL STA 09	PIANO AMMEZZATO (Rilevatori fumo/Antintrusione/telecamere)
EL STA 10	SCHEMA QUADRO PIANO SCANTINATO
EL STA 11	SCHEMA QUADRO PIANO TERRA-AMMEZZATO
EL STA DT	DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE
EL STA CM	COMPUTO METRICO

Coordinamento Sicurezza in fase di progetto:

SIC/0	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
SIC/1	ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
SIC/2	PARTICOLARI AREA ESTERNA E ZONA INGRESSO AL CANTIERE
SIC/2	FASCICOLO.

Elenchi prezzi, descrittivi le varie lavorazioni e forniture previste in progetto:

A30	ELENCO PREZZI UNITARI Opere Architettoniche.
ST14	ELENCO PREZZI UNITARI Opere Strutturali.
IM12	ELENCO PREZZI UNITARI Impianti Meccanici.
EL STA PU	ELENCO PREZZI UNITARI Impianti Elettrici.

nonché un:

EPG	ELENCO PREZZI GENERALE per opere non previste in progetto; utile per la valutazione delle opere in economia , ovvero per l'eventuale valutazione di opere impreviste, con le modalità indicate in NOTA alla Lista delle lavorazioni redatta per la formulazione dell'offerta.
-----	--

**ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E QUALIFICAZIONE NECESSARIA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Il quadro economico dell'intervento descritto dal progetto richiamato all'Art.1 risulta essere il seguente:

Opere soggette a ribasso	€	1.114.173,07
Oneri per la sicurezza	€	105.000,00
Sommano lavori a base d'asta		€ 1.219.173,07
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA su lavori	€ 121.917,31	
Per imprevisti	€ //	
Totale	€ 121.917,31	121.917,31
Totale complessivo dell'intervento		€ 1.341.090,38

Agli effetti della tabella delle categorie di lavoro (D.P.R. 34/2000) le opere sono così individuabili:

Categoria prevalente:

- Restauro e manutenzione d'immobili Cat. OG2 € 918.834,12 Classe III
sottoposti a tutela

Opere scorporabili:

- Impianti tecnologici Cat. OG11 € 300.338,95 Classe I

Per la partecipazione alla gara d'appalto è richiesta la qualificazione (ai sensi del D.P.R. 34/2000) per la categoria OG2, per la classe III^a. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal disposto degli artt. 13 e 34 della Legge 11/02/1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di subappalti, l'importo come sopra determinato è subappaltabile nella percentuale massima fissata per legge.

L'impresa partecipante alla gara dovranno indicare quali parti, importi o categorie d'opera intendono subappaltare all'interno della categoria prevalente sopra indicata, il tutto come meglio specificato al successivo art. 10.

Secondo quanto disposto al comma 4° dell'art. 45 del D.P.R. 554/99, le lavorazioni sopra previste sono da classificare come COMUNI.

ART. 3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL CANTIERE

Ai sensi dell'art. 31 comma 1bis della Legge 109/94 entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15gg. dalla prima consegna dei lavori l'appaltatore provvederà a produrre:

- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte del progetto esecutivo

- un Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di progetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 2 Legge 109/94 e suc. Mod. ed int., i costi della sicurezza (Dlgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni) assommano a € 105.000,00 e sono individuati nella seguente tabella:

ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA - Piazza de' Giudici 1 FIRENZE
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE

descrizione sintetica	importo opere	incidenza sicurezza	oneri sicurezza
OPERE EDILI			
Istallazione del cantiere	€ 18.800,00	80,0%	€ 15.040,00
Demolizioni e scavi	€ 10.079,94	13,0%	€ 1.310,39
Tamponamenti	€ 12.328,22	2,5%	€ 308,21
Intonaci	€ 44.618,60	3,0%	€ 1.338,56
Pavimentazioni e rivestimenti	€ 145.997,52	2,1%	€ 3.065,95
Opere in cartongesso (contosof. e pareti) e complementi d'arredo	€ 94.039,80	0,9%	€ 846,36
Finiture di facciata (infissi)	€ 32.250,00	1,8%	€ 580,50
Coloriture e finiture	€ 37.350,00	2,3%	€ 859,05
Lavori in economia	€ 54.791,04	2,5%	€ 1.369,78
<i>PARZIALI</i>	€ 450.255,12		€ 24.718,79
OPERE STRUTTURALI			
Opere provvisoriale	€ 25.850,00	32,0%	€ 8.272,00
Demolizioni e scavi	€ 163.795,00	18,0%	€ 29.483,10
Consolidamenti e rinforzi	€ 209.400,00	12,0%	€ 25.128,00
Carpenterie metalliche	€ 68.510,00	10,5%	€ 7.193,55
<i>PARZIALI</i>	€ 467.555,00		€ 70.076,65
IMPIANTI MECCANICI			
integrazione della centrale tecnologica	€ 14.575,43	2,5%	€ 364,39
climatizz. piano scantinato, terra ed ammezzato	€ 52.769,75	2,0%	€ 1.055,40
impianto antincendio	€ 22.136,77	1,7%	€ 376,33
impianto idrico sanitario	€ 18.943,10	1,0%	€ 189,43
lavori in economia	€ 12.548,00	10,0%	€ 1.254,80
<i>PARZIALI</i>	€ 120.973,05		€ 3.240,34
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI			
Esecuzione impianto	€ 169.878,70	3,8%	€ 6.455,39
Assistenza muraria	€ 3.454,00	10,5%	€ 362,67
Lavori in economia	€ 7.057,20	2,2%	€ 155,26
<i>PARZIALI</i>	€ 180.389,90		€ 6.973,32
TOTALI	€ 1.219.173,07		€ 105.009,09
Arrotondamento contabile			€ 9,09
TOTALE ARROTONDATO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 105.000,00

Il costo complessivo degli apprestamenti di prevenzione e protezione comprende:

- la recinzione del cantiere ed i cartelli ammonitori posti agli accessi;
- le recinzioni o delimitazioni delle zone pericolose;
- le armature degli scavi;
- le barriere o i parapetti lungo i cigli degli scavi;
- le protezioni contro le cadute dall'alto;
- e comunque quanto previsto dalle normative in vigore e quant'altro previsto nello specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ART. 4 FORMA DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è formato da opere compensate a corpo e a misura e viene determinato in totali € 1.219.173,07 (unmilione duecentodiciannovemilacentosettantatrè/07) suddiviso per categorie specifiche, come risulta dal precedente art. 3.

L'aggiudicazione dei lavori verrà effettuata tramite pubblico incanto nel rispetto dell'articolo 24 L. 109/94 modificata dal D.L. 101/95 convertito in L. 216/95 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta "a prezzi unitari" a corpo ed a misura per le opere compiute

I prezzi contrattuali di appalto così offerti dalla Impresa aggiudicataria si intendono fissi ed invariabili senza che possa essere invocata dalle parti alcuna revisione dei medesimi.

La differenza fra l'importo complessivo a base d'asta previsto nell'art. 1 e l'importo dell'appalto stesso che risulterà dall'applicazione del ribasso d'asta, dovrà essere destinata, come previsto dall'art. 25 comma 3 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, alla realizzazione di miglioramenti dell'opera, ove risultassero necessari, finalizzati alla definizione di aspetti imprevidi di dettaglio, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

ART. 5 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI OGGETTO DELL'APPALTO

Con riferimento all'importo totale delle opere di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro risulta riassunta in via presuntiva nel seguente prospetto

	Categorie di lavori	Importi €	Incidenza manodopera	a corpo €	% opere a corpo
1	Opere Edili	450.255,12	25%	114.305,00	25,39%
3	Opere Strutturali	467.555,00	18%	275.400,00	58,90%
4	Impianti Elettrici	180.389,90	15%	129.753,20	71,93%
5	Impianti Meccanici	120.973,05	16%	89.044,25	73,61%
	Importo lavori a base d'asta	1.219.173,07			

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 25, comma 3 primo periodo, legge 109/94 e dell'art. 134 comma 10 del DPR 554/99. Essi potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile ed entro i limiti di legge, a causa di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

L'Amministrazione si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato e nei limiti della normativa vigente.

In particolare la Stazione Appaltante dichiara fin d'ora che nel caso di impossibilità di consegna dei lotti relativi all'edificio dei "Veliti", cantieri D) ed E) nel documento Schema di cantierizzazione, quest'ultima provvederà a stralciare i relativi lavori dall'appalto in oggetto senza che questo sia ragione di rivalsa per richiesta di maggiori compensi da parte dell'Impresa stessa.

ART. 6 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche di ciascuna delle sopra indicate opere risultano dagli elaborati grafici allegati al presente Capitolato Speciale Generale d'appalto oltre che dai rispettivi Disciplinari Tecnici Epecialistici ed Elenchi Prezzi descrittivi delle opere compiute, salvo quanto sarà meglio precisato dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo. E' però evidente che il progetto, per quanto i particolari siano dettagliati e graficamente rappresentati, non può essere tale da:

- indicare tutti gli elementi atti a definire in dettaglio l'intera opera, nonché gli accessori occorrenti al funzionamento delle varie parti degli impianti;
 - descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature;
 - precisare tutte le regole esecutive per le varie categorie di opere;
- per cui resta convenuto che oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali e i mezzi, anche se non esplicitamente richiamati, necessari per rendere completa e funzionante l'intera opera, in relazione all'oggetto dello specifico appalto.

Le opere si possono riassumere sommariamente come segue:

- a. **OPERE PROVVISORIALI:** Allestimento di ponteggi interni ed esterni per la cantierizzazione dei luoghi; . opere provvisorie di messa in sicurezza per la realizzazione di opere di consolidamento
- b. **DEMOLIZIONI e SMONTAGGI:** Intonaci ammalorati, tramezzature, porzioni di pavimenti e rivestimenti, taglio di murature per apertura vani, porzioni di solai, apertura di tracce e cavedi, smontaggi di impiantistica esistente.
- c. **OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE:** Consolidamento di solai lignei, opere di sottofondazione, consolidamenti murari, architravature, cerchiature e cordolature.
- d. **OPERE MURARIE:** Massetti e vespai, solette armate, ricostruzione di parte di muratura portante, nuove intonacature, ripresa di intonaci.
- e. **OPERE DI FINITURA:** Controsoffittature ignifughe, posa in opera di nuovi pavimenti e rivestimenti, riposizionamento in opera di elementi architettonici smontati; Tinteggiature, puliture e trattamenti di parti in ferro, cotto, marmo, legno; intonaci patinati.
- f. **IMPIANTO ELETTRICO:** posizionamento di canalizzazioni e scatole, quadri, infilaggio cavi, collegamenti, apparecchi speciali, posizionamento impianto di terra, allacci, prese ed utenze, prove e collaudi.
- g. **IMPIANTO IDROSANITARIO:** stesura tubazioni principali, realizzazione impianti nei servizi, rete di adduzione e di scarico, coibentazione, allacci, prove e collaudi, montaggio di porcellane e rubinetterie.
- h. **IMPIANTO TERMICO:** stesura tubazioni principali, tubazioni in rame, canalizzazioni, centraline, collettori, bocchette e diffusori, ventilconvettori, opere di coibentazione, allacci, prove e collaudi.

Il tutto come meglio specificato negli elaborati grafici e negli allegati Disciplinari Tecnici Specialistici.

L'amministrazione si riserva comunque come già indicato all'articolo 5 l'insindacabile facoltà di scorporare o non eseguire quelle opere che non risultassero di sua convenienza nell'economia generale del presente appalto senza che l'appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi o indennizzi speciali; quanto sopra fin quando non sia superato il valore del 20% del contratto.

ART. 7 MATERIALI E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO DI APPALTO

I prezzi complessivi indicati a corpo negli elenchi descrittivi delle opere, comprendono, oltre quanto esplicitamente indicato negli elenchi stessi:

1) Per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sfrido, etc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera: Resta convenuto che i materiali provenienti dalle demolizioni restano di proprietà dell'Amministrazione e che nei prezzi delle demolizioni stesse si intendono compensati anche il calo, la scelta, la nettezza, la scalcinatura, e l'accatastamento del materiale utile ed il trasporto dei materiali di che trattasi nei magazzini dell'Amministrazione redigendo apposito verbale. Qualora per convenienza dell'Amministrazione i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni dovessero divenire di proprietà dell'Impresa, deve essere specificatamente indicato nel prezzo unitario, avendo tenuto conto del relativo valore residuo nella corrispondente analisi. Inoltre per i materiali inutilizzabili i prezzi delle demolizioni comprendono le eventuali movimentazioni degli stessi, il carico sugli automezzi, il trasporto e lo scarico nei siti autorizzati.

2) Per la mano d'opera, ogni spesa per la fornitura agli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché la quota per assicurazioni sociali e per gli infortuni ed altra maggiorazione di legge, le

responsabilità civili,, verso terzi, il beneficio dell'Imprenditore anche per i materiali e, nel caso di lavoro notturno, anche le spese per l'illuminazione notturna del cantiere di lavoro.

3) Per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i mezzi pronti al loro impiego ed ogni altro attrezzo, tutto come sopra.

4) Per le opere compiute, tutte le spese per i mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti per depositi di cantiere, per occupazione temporanea, per i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, il beneficio dell'Imprenditore etc., insomma tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo dell'appalto ogni compenso per gli oneri tutti che l'Imprenditore dovrà sostenere a tale scopo. Si intende compensata senza eccezione, ogni spesa per opera principale e provvisoria, per ponti di servizio, per puntellature di ogni genere, ogni fornitura, ogni consumo, lo sgombero del materiale inutilizzabile, comprese le eventuali sconficature e scarrettamenti, il carico sui mezzi di trasporto, ed il trasporto ai pubblici scarichi, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali con particolare riguardo a quanto disposto con D.M. n. 164 del 7.1.1956; infine ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati, e perfettamente funzionanti in ogni loro parte, i lavori formanti oggetto del presente appalto.

CAPO 2° OSSERVANZA DI NORME E PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART.8. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI SPECIFICHE NORME

L'appalto di cui al presente contratto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella Legge quadro sui Lavori pubblici L. 109/94, coordinata ed aggiornata con le Leggi 216/95 e 415/98, di seguito denominata Legge, nonché nel Regolamento di attuazione della legge quadro anzidetta, D.P.R. 554/99 di seguito denominato Regolamento, nonché nel D. Min. LL.PP., recante il Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti nello Stato, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Leg.vo. 494/96 ed al D.Leg.vo 626/94 (come modificato ed integrato dal D.Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528), in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Leg.vo 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

ART. 9. CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice è obbligata, secondo i termini temporali previsti dall'Art.101 del regolamento generale, a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi dei commi 2 e 2 bis dell'articolo 30 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora i lavori oggetto del presente appalto vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 20% (venti per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.

La fidejussione bancaria o assicurativa, di cui ai commi precedenti, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; dovrà essere inoltre prestata da soggetti con i requisiti così come indicati dall'Art. 107 del Regolamento e conformi ai disposti del comma 4° del medesimo articolo.

ART. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 109/94 e succ. mod. e int.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 sopra richiamato, l'impresa è tenuta ai seguenti adempimenti:

- a) che abbia indicato all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, possieda la qualificazione di legge per le categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92. Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
 - 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
 - 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
 - 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso d'associazione temporanea, società o consorzio;
 - 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
 - 5) che l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultime da qualsiasi eventuale

pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

ART. 11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 31 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. In mancanza, la Stazione Appaltante, sospenderà la liquidazione dei certificati di pagamento relativi ai periodi di irregolarità contributiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della Legge 109/94 e succ. mod. e int., la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento, all'Impresa appaltatrice, delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 12 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge n° 109/1994 nonchè dell'Art. 103 del regolamento l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

- 1) all'assicurazione per il massimale di € 500.000,00 contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza dovrà avere la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale di Lire € 500.000,00 specificatamente prevedendo l'indicazione che tra terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al Collaudo.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese in data anteriore alla prima consegna frazionata dei lavori, consegnate alla D.L. all'atto della stessa consegna frazionata e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante; devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino della consegna complessiva delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato le cui ricevute devono essere esibite alla Stazione appaltante prima della liquidazione del primo S.A.L., alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'effettiva copertura delle garanzie assicurative suddette.

ART. 13 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi di appalto s'intendono fissi e invariabili a tutti gli effetti. La revisione dei prezzi non è dovuta salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 26 della legge 109/94 così come modificata dalla legge 216/95.

ART. 14 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

L'anticipazione non sarà corrisposta ai sensi dell'art. n. 5 del D.L. 79 del 28 marzo 1997 convertito in L. 28.05.97 n. 140.

ART. 15 PIANI DI COSTRUZIONE E MONTAGGIO

Ai sensi dell'Art.45, comma 4 del Regolamento 554/1999, l'Impresa appaltatrice i lavori dovrà redigere una serie di elaborati, armonizzati con il documento di cui all'Art. 20 del presente Capitolato Speciale, in cui definisce le modalità di uso e di montaggio di:

- strumentazioni di controllo;
- mezzi d'opera speciali;
- strutture provvisorie;
- forzature statiche;
- posa di strutture metalliche di consolidamento;
- posa di strutture metalliche di arredo;
- posa di componenti impiantistici;

In particolare per quanto concerne gli impianti in genere si dovrà provvedere, nei termini stabiliti dal Disciplinare Tecnico specialistico, a redigere i disegni costruttivi e di montaggio di tutte le opere appaltate, in scala idonea e comunque concordata con la DD.LL. Saranno redatti tutti i disegni

necessari alla completa illustrazione dei componenti gli impianti e delle opere murarie necessarie alla loro installazione o posa all'interno delle strutture murarie dell'edificio.

CAPO 3° TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI E RELATIVI ADEMPIMENTI

Premesso che la Stazione Appaltante adotta la procedura di urgenza secondo i criteri indicati all'Art.81 del Regolamento D.P.R. 554 del 21 Dic. 1999, in conseguenza della necessità inderogabile di terminare i lavori entro la data del 31 Dic. 2003, così stabilita dal Accordo di Programma Quadro fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana, a seguito del quale sono erogati i finanziamenti a copertura economica del presente appalto.

Premesso altresì che non tutti i locali oggetto di progettazione esecutiva, nei quali sono previste lavorazioni facenti parte del presente Appalto, sono attualmente liberi e disponibili per la Stazione Appaltante, si dispone, secondo i disposti del comma 6 e 7 dell'Art.130 del Regolamento, che la consegna dei lavori avvenga in più volte secondo il documento "Schema di cantierizzazione", allegato alla lettera di invito per la gara di licitazione di questo appalto, di cui si riporta lo schema sinottico:

zona A) - Piano scantinato:	entro il 28 Ott 2002.
zona B) - Ingresso Lungarno piano terra:	entro il 28 Ott 2002.
zona K).- Area esterna:	entro il 28 Ott 2002.
zona J).- Ampliamento area esterna:	secondo la concessione comunale.
zona C) - Locali Piano terra ala Nord:	entro il 09 Dic. 2002.
zona D) - Locali Veliti, piano 2°,1° e cantina:	entro il 01 Mar. 2003.
zona Y) - Area esterna del vicolo tergaile:	entro il 01 Mar. 2003.
zona E) - Locali Veliti, piano terra Enel:	entro il 02 Giu. 2003.
zona F) - Locali Piano terra ingresso principale:	entro il 01 Ago. 2003.

In particolare la prima consegna sarà eventualmente effettuata sotto riserve di legge, in relazione alla stipula e registrazione del Contratto di Appalto ed alla indifferibile necessità di provvedere all'inizio operativo dei lavori.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative di cui all'Art.12, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori come sopra indicato; se il ritardo dovesse essere superiore a 30 giorni a partire dalla data della prima consegna frazionata, la Stazione Appaltante potrà procedere senza ulteriori formalità, alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione versata.

ART.17 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve ultimare i lavori nei termini stabiliti secondo il seguente quadro, conseguente alla modalità di consegna frazionata indicata nel precedente articolo.

zona A) - Piano scantinato:	gg.	420.
zona B) - Ingresso Lungarno piano terra:	gg.	420.
zona C) - Locali Piano terra ala Nord:	gg.	378.
zona D) - Locali Veliti, piano 2°,1° e cantina:	gg.	296.
zona E) - Locali Veliti, piano terra Enel:	gg.	203.
zona F) - Locali Piano terra ingresso principale:	gg.	143.

Il termine complessivo, entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui al presente appalto, è fissato in giorni naturali e consecutivi 420 (quattrocentoventi); detto tempo, strettamente correlato al Programma di Lavori predisposto dal progettista, è comprensivo dell'incidenza, nella misura delle normali previsioni, dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste, che fin d'ora si intendono adottate dall'Impresa esecutrice per propria autonoma valutazione di convenienza ed a seguito delle quali non è concessa la richiesta di proroghe in alcun modo giustificabili.

Nella considerazione della specialità delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in relazione alla esecuzione della quasi totalità dei lavori al coperto, non potranno essere concesse proroghe contrattuali anche se l'incidenza dei giorni di maltempo fosse riconosciuta come particolarmente gravosa e non usuale dalla D.L.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, eventualmente anche frazionata secondo lo schema precedentemente indicato, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcun'indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del Regolamento ed il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori stessi.

ART.18 PENALI

Per il maggior tempo impiegato dall'Impresa nell'esecuzione dell'appalto oltre i termini contrattuali indicati nel precedente Art. 17, è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal presente articolo, nell'ambito dei limiti previsti dall'articolo 117 del Regolamento 554/1999.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

E' quindi stabilito che in caso di ritardo rispetto alle singole scadenze previste all'articolo precedente, sarà applicata in detrazione alle somme dello stato finale una penale pecuniaria, secondo la misura prevista al 3° comma dell'Art. 117 del Regolamento, stabilita per questo

specifico appalto e per i singoli lotti di lavoro frazionatamente consegnati all'Impresa, come nel seguente quadro, per ogni giorno di ritardo stabilito sulle date di ultimazione dei lavori medesimi:

Lotto di lavoro		Penale giornaliera
zona A) - Piano scantinato:	€/g	450. (quattrocentocinquanta)
zona B) - Ingresso Lungarno piano terra:	€/g	85. (ottantacinque)
zona C) - Locali Piano terra ala Nord:	€/g	190. (centonovanta)
zona D) - Locali Veliti, piano 2°, 1° e cantina:	€/g	65. (sessantacinque)
zona E) - Locali Veliti, piano terra Enel:	€/g	30. (trenta)
zona F) - Locali Piano terra ingresso principale:	€/g	100. (cento)

CAPO 4° PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 19 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi, ai quali si atterrà nell'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 45 comma 10 del DPR 554/99, e come meglio specificato nei successivi articoli.

ART. 20 PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori subito dopo che ne avrà ricevuta la consegna frazionata così come prevista nei precedenti articoli, e dovrà svilupparli con regolarità ed attività, affinché l'avanzamento di essi sia proporzionale al trascorrere del tempo, così che essi risultino completati alla fine del tempo complessivo, contrattualmente disponibile.

Fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori, ma comunque entro cinque giorni dalla consegna dei lavori è obbligo dell'Impresa appaltatrice procedere, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere, ed infine alle disposizioni in materia dettate dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Entro 15 giorni, dalla consegna dei lavori, l'Impresa consegnerà alla Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 45 comma 10 del Regolamento, una proposta di Programma Operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere, che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Tale elaborato terrà conto specificamente dell'andamento cronologico individuato dal programma di pianificazione delle lavorazioni predisposto all'interno dei documenti facenti parte del progetto esecutivo, predisposto dal progettista dell'opera, indicato come "Cronoprogramma".

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati i tipi di mezzi d'opera, delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto alle singole tipologie di lavorazione.

Nel programma dovranno altresì essere poste in evidenza tutte le fasi costruttive intermedie, con l'indicazione degli importi corrispondenti, in modo da individuare i tempi di teorica emissione dei vari Stati di Avanzamento dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

ART. 21 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

CAPO 5° SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

ART. 22 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La

diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del Regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del Regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5 del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Tenuto conto dei limiti d'impiego per le gru nell'edilizia stabiliti nella circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 13 del 20.01.1982 (art. 27) le condizioni di maltempo considerate utili per la sospensione dei lavori ovvero ai fini della disapplicazione delle penali giornaliere per ritardo, sono definite come segue:

- a) vento con raffiche a velocità massima 60 km/h e velocità media non inferiore a 30 km/h per una durata complessiva non inferiore a 4 ore durante gli orari lavorativi nei giorni feriali (dalle ore 08.00 alle ore 17.00, esclusi il sabato, domenica e feste nazionali);
- b) pioggia non inferiore a 10 mm. nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno feriale lavorativo.

Sarà onere dell'Appaltatore denunciare entro 30 giorni eventuali condizioni di maltempo impeditive del normale svolgimento dei lavori, come sopra definite, nonché documentarle mediante bollettini meteorologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri Istituti meteorologici territoriali legalmente riconosciuti.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, saranno indicate ordinatamente le opere effettivamente sospese.

ART. 23 SOSPENSIONE ILLEGITTIMA

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del Regolamento;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

ART. 24 PROROGHE

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo per la relativa risposta.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

CAPO 6° ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 25 SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni indicate nel presente capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, in quanto già remunerate le seguenti opere ovvero le seguenti spese o i seguenti adempimenti specifici:

- 1) la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con i più opportuni impianti per assicurare una tempestiva e rapida esecuzione di tutte le opere previste in progetto, compresi i movimenti di terra necessari per l'accantieramento e non previsti in progetto; la recinzione del cantiere con steccato in legno, o metallico, o simile secondo la richiesta della Direzione dei lavori; l'inghiaiamento e la sistemazione delle strade di accesso per il sicuro transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori; la successiva pulizia e manutenzione dell'area di cantiere così predisposta.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere alla fornitura e posa in opera, della apposita tabella indicativa dei lavori, con l'indicazione delle informazioni richieste dalla normativa vigente, anche ai sensi dall'art. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 del D.Leg.vo 406/91.

- 2) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione.
- 3) L'approntamento dei necessari locali di cantiere ad uso delle maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 4) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera nonché per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi, compreso l'occorrente per l'esecuzione dei lavori in economia che verranno ordinati dalla D. L.
- 5) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno della consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione
- 6) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
- 7) L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati, utili per la valutazione di merito relativa alla qualità dei materiali posti in opera. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
- 8) Dei campioni suddetti potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- 9) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica o di speciale verifica.
- 10) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati circostanti alle opere da eseguire.
- 11) La fornitura di acqua necessaria ed idonea per le lavorazioni specifiche, nonché di quella potabile per gli operai addetti ai lavori.
- 12) La fornitura di energia elettrica necessaria ed idonea per le lavorazioni previste in progetto.
- 13) Il pagamento dei premi relativi alle assicurazioni previste all'art. 12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- 14) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, escluso l'eventuale tassa di occupazione di suolo pubblico;
- 15) La pulizia dei locali oggetto dell'appalto, delle vie di transito, lo sgombero dei materiali di rifiuto e di risulta.
- 16) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante.
- 17) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori così come previsto all'art. 3 del presente Capitolato.
- 18) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. n° 164/1956 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
- 19) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però,

richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

- 20) Provvedere entro 30 giorni dal verbale di ultimazione al completo sgombero delle attrezzature di cantiere, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente variato secondo le prescrizioni della voce 1 del presente articolo.
- 21) Provvedere a sua cura alle spese per la custodia e la buona conservazione delle opere eseguite fino al collaudo provvisorio, come previsto all'art. 37 del presente documento.

ART. 26 OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a gli oneri precedentemente previsti risultano a carico dell'appaltatore, intendendone la relativa remunerazione compresa nelle spese generali d'impresa, i seguenti adempimenti:

- 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
- 2) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- 3) La redazione degli elaborati relativi alle opere strutturali necessari per la relativa denuncia presso l'Ufficio del Genio Civile Regionale competente per territorio o equipollente.
- 4) La redazione dei grafici esecutivi "così come realizzato", degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in duplice copia alla Stazione appaltante, ovvero come indicato nei Disciplinari tecnici specialistici IM09 ed EL STA DT (vedi Art.1).
- 5) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art.18 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- 6) Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

ART. 27 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA

Poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto strutturale completo ed esecutivo, l'Appaltatore nel concorrere alla gara avrà preso conoscenza del progetto stesso, dovrà averne controllato gli eventuali calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e nelle tecnologie previste riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile ed eseguibile; con ciò egli assume piena

ed intera responsabilità tanto per la completezza del progetto come per la possibilità di esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare all'atto della redazione del verbale di consegna dei lavori, una dichiarazione scritta, indirizzata alla Stazione Appaltante, contenente l'accettazione della predetta progettazione, impegnandosi al deposito della stessa previa opportuna integrazione della necessaria modulistica, presso l'ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, a sua cura e spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale, che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile, ovvero sottoposto alla norma dell'Art.25 della Legge 109/94 e succ. modif. ed integrazioni e dell'art. 134 del Regolamento, né modifiche dimensionali che abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori e dovrà rispondere alla procedura prevista dall'Art.11 del capitolato generale.

L'accettazione di detto progetto, da parte della D.L., non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione.

ART. 28 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'appaltatore, secondo i disposti dell'Art. 112 del regolamento, le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

CAPO 7° CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 29 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

I lavori eseguiti saranno misurati per la contabilizzazione secondo le seguenti norme e modalità:

29.1 Scavi in genere.

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni,

estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni raggugliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

29.2 Riempimento con misto granulare.

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

29.3 Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo

compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

29.4 Murature in pietra da taglio.

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

29.5 Calcestruzzi.

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

29.6 Conglomerato cementizio armato.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

29.7 Solai.

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

29.8 Controsoffitti.

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, l'orditura portante principale, nonché tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

29.9 Vespai.

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

29.10 Pavimenti.

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

29.11 Rivestimenti di pareti.

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

29.12 Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiaccia di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

29.13 Intonaci.

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali

quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

29.14 Tinteggiature, coloriture e verniciature.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.

E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

29.15 Infissi di legno.

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirusli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromoste.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento.

Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

29.16 Lavori di metallo.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

29.17 Tubi pluviali.

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.

29.20 Impianti ascensori e montacarichi.

Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.

Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare l'impianto completo e funzionante.

29.21 Opere di assistenza agli impianti.

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l'interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
- ponteggi di servizio interni ed esterni;
- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

29.22 Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

29.23 Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

29.24 Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

ART. 30 ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal titolo XI, capo I, del DPR 554/2000.

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverrà con pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti, calcolando gli stessi sulla base delle aliquote corrispondenti per ogni singola voce percentualizzata, come risulta dall'art.3 del presente Capitolato Speciale. Tali importi percentualizzati saranno annotati nei documenti contabili sulla base delle modalità e con i criteri indicati dall'art. 159 del DPR n. 554/99

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Nel caso di eventuali lavori a misura che, a seguito di variazioni ai lavori o di lavori imprevisi da eseguire per risolvere aspetti di dettaglio (Art. 134 del Regolamento), ovvero nell'ambito delle somme a disposizione del Direttore dei lavori secondo quanto previsto nel quadro economico generale di cui all'Art.1 del presente Capitolato Speciale, si rendessero necessari nel corso dell'appalto, la contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco alle quantità delle rispettive categorie di lavoro, al netto del ribasso di contratto fatti salvi i costi della sicurezza calcolati secondo le percentuali dell'art. 2 del presente Capitolato Speciale.

Art. 31 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE OPERE IN ECONOMIA – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a corpo e a misura ovvero le somministrazioni in economia comprese nell'appalto sono quelli offerti dall'appaltatore in sede in gara.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione

temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

Per quanto riguarda i lavori ad economia ovvero per l'esecuzione delle opere impreviste verranno utilizzati, per quanto possibile i prezzi indicati nell'Elenco prezzi generale per l'esecuzione di opere non previste in progetto, qui allegato, al quale verrà applicato il ribasso percentuale espresso indirettamente con l'offerta dei valori unitari AR62e, AR63, ST49 ed ST50.

Qualora fosse necessario, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi secondo i criteri dell'Art. 136 del Regolamento 554/1999.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Vale altresì quanto altro stabilito dall'art. 26, comma 4 della medesima legge.

CAPO 8° LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 32 PAGAMENTI IN ACCONTO

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, come previsto dall'Art.114 del regolamento, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo lordo di €200.000,00 (duecentomila/00).

Nel caso di sospensione dei lavori, su richiesta dell'Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto delle somme maturate fino alla data della sospensione, qualunque sia il loro importo.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, salvo quanto previsto all'Art.11.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come precedentemente prescritto all'Art.17.

ART. 33 RITENUTE SUI PAGAMENTI

Su ciascuna rata di acconto, verranno applicate ritenute dello 0,50% per infortuni, cioè a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 7, comma 2, del DM 145/2000.

Le suddette ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o definitivo, ove l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all'Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo od inadempienza agli oneri ed obblighi di cui sopra, precisati dall'art. 11 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, accertati dall'Amministrazione appaltante, ovvero ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso, alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento dell'Appaltatore, delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha diritto a rivalutazione, interessi, indennità, od altro.

ART. 34 **TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO**

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 166 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

ART. 35 **INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO**

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dal precedente articolo 21 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 21 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 24 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il tasso degli interessi di mora sopra previsti, è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

CAPO 9° **CONTROLLI**

ART. 36 **PROVE, VERIFICHE, COLLAUDI IN CORSO D'OPERA**

L'Amministrazione potrà disporre prove e verifiche necessarie ad accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi e tecnologici ai requisiti prescritti, eseguite direttamente dal D.L., con l'assistenza di tecnici specialisti di fiducia dell'Amministrazione stessa; i risultati di tali prove saranno debitamente certificati.

Detti collaudi faranno parte della documentazione messa a disposizione del Collaudatore incaricato di eseguire il collaudo finale tecnico amministrativo delle opere.

Su richiesta insindacabile della D.L. o della Committenza, potranno essere richiesti particolari collaudi sia di materiali che di macchinari da effettuarsi presso le officine del Costruttore o del Fornitore; in tal caso le persone incaricate dovranno poter accedere nei locali dei fornitori per le suddette prove.

La D.L. ha il diritto di esigere a spese e cura dell'Appaltatore, entro il termine pattuito, il rifacimento o la correzione dei lavori non eseguiti a regola d'arte o non conformi ai piani ed alle prescrizioni; trascorso invano il termine pattuito l'Amministrazione potrà provvedervi direttamente addebitandone le spese all'Appaltatore.

ART. 37 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite a partire dalla data di ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo, escludendo quindi alcun onere per l'Amministrazione nei termini sanciti dall'Art. 1669 del Codice Civile.

Qualora la Ditta assuntrice, richiamata per iscritto, trascurasse la manutenzione, l'Amministrazione avrà diritto di fare eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie. Le spese incontrate per tali esecuzioni saranno trattenute sulla somma costituente il residuo credito della Ditta ed in difetto sulla cauzione.

CAPO 10° MODALITA' E TERMINI DEL COLLAUDO

ART. 38 VISITA DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Le operazioni di collaudo in corso d'opera dovranno concludersi entro 120 giorni dalla data di ultimazione complessiva dei lavori, indipendentemente da eventuali parziali ultimazioni o consegne anticipate delle opere e comunque sempre soddisfacendo l'art. 5 della L. 741/81.

L'Appaltatore dovrà apportare subito a tutte le opere quelle modifiche, sostituzioni e riparazioni che fossero prescritte in sede di collaudo.

ART. 39 COLLAUDO

Il collaudo dei lavori viene eseguito in corso d'opera, con nomina del collaudatore da parte dell'Amministrazione appaltante, entro 30 giorni dalla data della prima consegna dei lavori.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro 120 giorni dalla data di ultimazione complessiva dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al titolo XII del regolamento LL.PP, nonché le disposizioni dell'art. 28, comma 1, della legge 109/94.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze anzidette. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

CAPO 11° CONTROVERSIE E MODALITA' DI SOLUZIONE

ART. 40 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 41 DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

ART. 42 TEMPO DEL GIUDIZIO

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.

Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

ART. 43 CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 31/bis e 32 della Legge 109/1994 così come modificata dalle Leggi 216/1995 e 415/1998.

Le controversie derivanti dal contratto di appalto saranno deferite ad arbitri ai sensi dell'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.

Le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.

ART. 44 PROPRIETA' DEI RINVENIMENTI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 45 ELENCHI DEI PREZZI UNITARI

Fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto gli elaborati indicati all'Art. 1 del presente capitolato ed in particolare gli Elenchi dei Prezzi qui di seguito indicati:

Elenchi prezzi, descrittivi le varie lavorazioni e forniture previste in progetto:

A30 ELENCO PREZZI UNITARI Opere Architettoniche.

ST14 ELENCO PREZZI UNITARI Opere Strutturali.

IM12 ELENCO PREZZI UNITARI Impianti Meccanici.

EL STA PU ELENCO PREZZI UNITARI Impianti Elettrici.

nonché un:

EPG ELENCO PREZZI GENERALE per opere non previste in progetto;

utile per la valutazione delle opere in economia , ovvero per l'eventuale valutazione di opere impreviste, con le modalità indicate in Nota alla Lista delle lavorazioni redatta per la formulazione dell'offerta.